

# REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SGS

## 1. INTRODUZIONE

La raggiunta certificazione può essere resa pubblica purchè in maniera appropriata. Uno degli strumenti più efficaci di comunicazione è il marchio di certificazione SGS, riconosciuto a livello internazionale, che viene trasmesso in licenza d'uso unitamente al certificato.

SGS si propone quindi di fornirVi una guida per una corretta forma di comunicazione, al fine di minimizzare il rischio di un uso improprio del marchio e del certificato. SGS è inoltre a Vostra disposizione per esaminare eventuali situazioni particolari e valutare possibili iniziative congiunte di comunicazione della certificazione.

1.1 Questo Regolamento si riferisce al Marchio di Certificazione di Prodotto SGS (il "Marchio di Prodotto") raffigurato in Appendice 1, di proprietà di SGS Société Générale de Surveillance SA, 1, Place des Alpes, 1201 Ginevra, Svizzera, che è stato concesso in licenza a SGS Italia S.p.A. ("l'Organismo di Certificazione") per gli scopi qui di seguito descritti.

1.2 Il Marchio di Prodotto in Appendice viene raffigurato a mero titolo di esempio e come tale non deve mai essere usato dal Cliente. L'Organismo di Certificazione fornirà al Cliente il corretto logo da usarsi.

1.3 SGS Société Générale de Surveillance SA si riserva il diritto di sostituire il Marchio di Prodotto raffigurato in Appendice 1 con un altro marchio di certificazione.

1.4 L'Uso del Marchio di Prodotto per un periodo di tempo di 3 anni, rinnovabili, è strettamente limitato al Cliente il cui prodotto è stato certificato con successo dall'Organismo di Certificazione.

## 2. DEFINIZIONI

In questo Regolamento:

a. "Certificato" significa il certificato di conformità emesso dall'Organismo di Certificazione relativo ai Prodotti Designati;

b. "Numero di schema di certificazione" significa il numero che è riportato in ogni Documento Tecnico particolare;

c. "Cliente" significa il soggetto fisico o giuridico cui viene emesso il Certificato;

d. "Comunicazione Esterna" significa ogni forma di comunicazione esterna del Cliente quali pubblicità, esposizioni, cartellonistica, spots televisivi, video promozionali, siti internet, pieghevoli, ecc.ecc.;

e. "Prodotti Designati" significa i prodotti ai quali si propone di apporre il Marchio di Prodotto;

f. "Uso Improprio" del Marchio di Prodotto significa la imitazione, la contraffazione, l'utilizzo improprio di colori ovvero ogni altro uso che infranga questo Regolamento;

g. Organismo di Certificazione: significa SGS Italia S.p.A.;

h. Organismo di Accredimento: significa ACCREDIA o altro Organismo di accreditamento operante in Accordo di Mutuo Riconoscimento (MLA) con ACCREDIA;

i. "Documento Tecnico" significa un documento validato dal Comitato Tecnico indipendente dell'Organismo di Certificazione che descrive le condizioni alle quali il Marchio di Prodotto può essere concesso, la specifiche che il prodotto deve presentare nonché le modalità di controllo per verificare la corrispondenza del prodotto a tali specifiche; tale documento può essere anche di emanazione del Cliente;

j. "Documento Tecnico Accreditato" significa un documento i cui contenuti ed il relativo processo di certificazione sono stati valutati dall'Organismo di Accredimento e da questo ritenuti efficaci per essere gestiti da un Organismo di Certificazione operante con mezzi e strutture adeguati;

k. "Uso" significa il diritto o la licenza ad usare il Marchio di Prodotto purchè legale, autorizzato, ristretto, non esclusivo, limitato e revocabile.

## 3. CERTIFICATO DI CONFORMITA' E USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA:

3.1 Ogni qualvolta si intenda riprodurre il certificato, la riproduzione deve essere integrale e leggibile.

3.2 La pubblicità e i comunicati stampa devono indicare che la certificazione è stata rilasciata da SGS per consentire la rintracciabilità ai Clienti e al mercato in generale. Ciò serve inoltre ad evitare false dichiarazioni da parte di Organizzazioni non certificate.

3.3 I certificati sotto accreditamento ACCREDIA riportano sotto il logo ACCREDIA (scritta ACCREDIA più Italia e denominazione abbreviata "L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO") la sigla identificativa degli schemi di accreditamento ed il n° corrispondente di certificati rilasciati a SGS da ACCREDIA stesso; immediatamente sotto è riportato il riferimento agli accordi MLA (Multi Lateral Agreement) richiamante la partecipazione di ACCREDIA agli accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA EA e IAF). Tali accordi con EA (European Cooperation for Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum Inc.) oltre a garantire che le attestazioni di conformità di conformità rilasciate da soggetti accreditati da Organismi di Accredimento che partecipano agli accordi MLA sono valide e credibili, ne attestano il riconoscimento presso tutti gli Enti di Accredimento firmatari di tali accordi; l'elenco completo di tali Enti e maggiori dettagli sugli accordi MLA sono visibili sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

3.4 Qualora il certificato sia coperto da accreditamento ACCREDIA, l'Organizzazione, oltre al rispetto delle regole per l'uso riportate nel successivo paragrafo 3., può utilizzare i due marchi abbinati nel pieno rispetto delle prescrizioni del documento RG09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" emesso dal ACCREDIA, la cui ultima revisione applicabile è disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

#### **4. USO DEL MARCHIO**

4.1 Il Cliente, si obbliga espressamente :

- a. ad utilizzare il Marchio di Prodotto solo sui od in associazione ai Prodotti Designati nel modo indicato nel Documento Tecnico e nelle Appendici 2 e 3;
- b. ad associare il Marchio di Prodotto alla caratteristiche certificate ogniqualvolta ne intenda fare menzione, anche solo parziale (ad es. anche solo citando i termini "Prodotto Certificato" o "Certificazione"), sui Prodotti Designati;
- c. ad utilizzare il Marchio nella Comunicazione Esterna in modo tale da non creare confusione tra i Prodotti Designati e altri prodotti o servizi;
- d. a sottoporre all'Organismo di Certificazione in via preventiva e con sufficiente margine di intervento per questo, la Comunicazione Esterna relativa ai Prodotti Designati che sia riferita al Marchio di Prodotto od alle informazioni di cui alle Appendici 2 e 3 ed ad attenersi fedelmente alle successive istruzioni dello stesso Organismo di Certificazione;
- e. a cessare immediatamente - a seguito di sospensione, ritiro o cancellazione del Certificato - l'Uso del Marchio di Prodotto sui Prodotti Designati e nella relativa Comunicazione Esterna. In tal caso, inoltre, il Cliente si obbliga a non rivendicare la proprietà del Marchio di Prodotto ed altresì a non contestare il buon diritto dell'Organismo di Certificazione, suoi successori od assegnatari, di autorizzare l'Uso del Marchio di Prodotto secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- f. ad effettuare un collegamento tra il proprio sito web ed il sito [www.sgs.com](http://www.sgs.com) qualora venga stipulato un apposito accordo in tal senso fornito dall'Organismo di Certificazione;
- g. ad ottenere - in caso di acquisizione, fusione o scissione - un'autorizzazione scritta dall'Organismo di Certificazione per il trasferimento dell'Uso del Marchio di Prodotto.

3.2. L'Uso del Marchio di Prodotto non esonera il Cliente da qualsivoglia responsabilità legale in merito alla progettazione, produzione o funzionalità dei Prodotti Designati.

#### **5. VERIFICHE PRESSO IL CLIENTE**

5.1 Durante il periodo di validità del diritto all'Uso del Marchio di Prodotto, il Cliente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al presente Regolamento ed al Documento Tecnico relativo ad ogni prodotto. In particolare il Cliente dovrà comunicare per iscritto all'Organismo di Certificazione tutte le modifiche alle condizioni operative e quelle relative alla sua condizione giuridica.

5.2 L'Organismo di Certificazione durante l'intero periodo di validità del Marchio di Prodotto potrà effettuare direttamente o incaricare un rappresentante dell'esecuzione delle verifiche ritenute necessarie secondo i metodi e le frequenze indicate nelle proprie procedure operative. Le verifiche assicurano che il Documento Tecnico inerente ad ogni prodotto sia applicato e che sia mantenuta la conformità al Regolamento e alla presentazione dei pieghevoli relativi ai prodotti oggetto di certificazione.

#### **6. PENALITÀ E RICORSI**

6.1 In caso di Uso Improprio del Marchio di Prodotto, l'Organismo di Certificazione può, con effetto immediato, sospendere o ritirare la certificazione ed il diritto ad usare il Marchio di Prodotto in accordo con le procedure sanzionatorie che saranno fornite dall'Organismo di Certificazione su richiesta.

6.2 Il Cliente potrà fare ricorso contro la decisione dell'Organismo di Certificazione in accordo con le procedure di ricorso che saranno fornite, su richiesta, da questo.

#### **7. RINUNCIA**

Il Cliente può rinunciare o sospendere l'Uso del Marchio di Prodotto per un certo periodo di tempo. Esso ne darà comunicazione scritta all'Organismo di Certificazione ed appronterà le modifiche necessarie in relazione ai Comunicazioni Esterna dei prodotti interessati. Sulla base di queste informazioni l'Organismo di Certificazione informerà il Cliente dei termini e delle condizioni per il temporaneo o definitivo non utilizzo del Marchio di Prodotto.

#### **8. RISERVATEZZA**

Il Cliente manterrà confidenziali e riservati tutti i documenti ricevuti dall'Organismo di Certificazione ad eccezione del Certificato, di questo Regolamento e relative Appendici 1, 2 e 3, nonché del Documento Tecnico Accreditato.

#### **9. CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni economiche per l'autorizzazione all'Uso del Marchio di Prodotto sono regolate da un contratto tra l'Organismo di Certificazione e il Cliente.

#### **10. MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE**

L'Organismo di Certificazione agisce in conformità alla legislazione, ai regolamenti ed ai documenti tecnici nazionali, europei ed internazionali in vigore. Esso perciò redige i propri documenti in accordo agli stessi e si impegna a tenere informato il Cliente circa i relativi cambiamenti. Il Cliente pertanto si obbliga ad applicare tutte le modifiche risultanti dai cambiamenti sopracitati relativi all'Uso corretto del Marchio di Prodotto o alle condizioni per ottenere tale diritto.

#### **11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

L'Organismo di Certificazione notificherà per iscritto al Cliente ogni modifica al presente Regolamento.

#### **12. DETTAGLI TECNICI**

- a. I colori di base del Marchio di Prodotto sono il grigio (cod. pantone 424) e l'arancione (cod pantone 021); il Marchio di Prodotto può anche apparire su sfondi uniformemente colorati purchè rimanga chiaramente visibile.
- b. Quando il colore non è disponibile, il Marchio può essere riprodotto in gradazioni di grigio (cod pantone 424) o nel colore di stampa di default.
- c. Il Marchio può essere ingrandito o ridotto purchè rimanga leggibile. Le dimensioni del Marchio non devono comunque essere superiori a quelle del Marchio Commerciale del prodotto.

## APPENDICE 1

Il Marchio di Certificazione di Prodotto SGS



## APPENDICE 2: INFORMAZIONI CHE DEVONO APPARIRE NELLA COMUNICAZIONE ESTERNA

Il Marchio di Prodotto, che di volta in volta sarà personalizzato con le indicazioni dello schema di certificazione

(es. Food per l'alimentare) deve necessariamente riportare le seguenti informazioni:

- codice del paese di emissione del certificato (per l'Italia IT);
- numero progressivo della commessa attribuita al Cliente;
- numero del Documento Tecnico di certificazione;
- principali caratteristiche certificate in un box collocato accanto al Marchio di Prodotto;

Tali diciture descrittive devono essere preventivamente approvate dall'Organismo di Certificazione. Questo, inoltre, fornirà i dati sopraccitati al Cliente unitamente al logo in formato jpg e vettoriale.

## APPENDICE 3: INFORMAZIONI/ LOGHI AGGIUNTIVI DA INSERIRSI EVENTUALMENTE NELLA COMUNICAZIONE ESTERNA

- a. Il nome completo e l'indirizzo del produttore del prodotto certificato;
- b. Il nome completo e l'indirizzo dell'Organismo di Certificazione con l'indirizzo abbreviato o il numero di telefono;
- c. il Marchio di Certificazione dell'Organismo di Accreditamento apposto sui Prodotti Designati solo se espressamente autorizzato per iscritto dall'Organismo di Certificazione, in accordo alle regole stabilite da tale Organismo, e solo a lato del Marchio di Prodotto.